



prot. 5158/2020

CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

Ill.mo Sig.

Presidente del Tribunale

Dott. Massimo Terzi

Torino

Oggetto: proposta di misure organizzative per le linee Guida ex art. 83 D.L. 18/2020 all'esito della riunione consiliare del 6 aprile 2020

- 1. Il criterio interpretativo dell'art. 83 Decreto Cura Italia**
- 2. Il presupposto della ripresa dell'attività giudiziaria**
- 3. Le misure adottate dal 9 marzo al 15 aprile 2020**
- 4. Le misure organizzative proposte nel settore civile**
 - 4.1 rito civile**
 - 4.2 rito del lavoro**
 - 4.3 famiglia e volontaria giurisdizione**
- 5. Le misure organizzative nel settore penale**
- 6. Il giudice di pace.**



CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

1. Il criterio interpretativo dell'art. 83 D.L. 18/2020

Le Linee Guida che debbono essere adottate dai capi degli uffici giudiziari, ai sensi dell'art. 83, commi 6 e 7, D.L. 18/2020 possono essere operative ad una duplice condizione:

- che non sia vigente il divieto assoluto di movimento e/o di esercizio delle attività libero-professionali;
- che lo svolgimento dell'attività giudiziaria (in senso lato) non sia incompatibile con la necessità di contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e, più in generale, con la tutela della salute delle persone impegnate nello svolgimento dell'attività stessa.

Esclusa l'operatività di tali condizioni-ostative, le Linee Guida hanno la finalità di contemperare la necessità di contrastare l'emergenza epidemiologica e quella di «contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria» (art. 83, comma 6, D.l. 18/2020).

Del resto, se, da un lato, lo svolgimento dell'attività giudiziaria non può prevalere sull'obbligo di tutelare la salute delle persone ad essa dedicate, dall'altro, l'attività giudiziaria, in quanto servizio pubblico essenziale per eccellenza, non può essere interrotta senza che sussistano valide ragioni (*ex lege* o *de facto*) che lo giustifichino (come si può agevolmente argomentare dall'importanza dei valori in gioco, riconosciuti e sanzionati dagli artt. 111 e 112 Cost.; 6 e 7 C.E.D.U.; ed anche, di riflesso, dall'art. 331 c.p.).

In quest'ottica, si pone l'art. 83, comma 6, D.l. 18/2020, nella parte in cui prevede che «*per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari [...] adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della Salute [...] al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone*».

Le Linee Guida, dunque, devono essere funzionali a contenere, nel rispetto delle restrizioni imposte per contrastare l'epidemia, gli effetti di tale emergenza sullo svolgimento dell'attività giudiziaria ed hanno come presupposto indefettibile, anche nella previsione del Legislatore, la ripresa dell'attività giudiziaria.



CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

Una regolamentazione dell'attività che fosse indiscriminatamente volta a rinviare (tanto più, *sine die*) il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria fuori dei casi dei procedimenti non sospesi, apparirebbe quindi in contrasto con il dato normativo vigente; ma siamo certi che così non sarà.

Del pari e di conseguenza, i criteri elencati al comma 7 dell'art. 83 sono anch'essi funzionali all'esigenza di «assicurare le finalità di cui al comma 6», ovverosia il temperamento dell'esigenza sanitaria con quella di limitarne gli effetti sullo svolgimento dell'attività giudiziaria. Non si tratta, dunque, di criteri “indifferenti” nel fine perseguito, ma specificamente funzionali a garantire la limitazione dell'impatto dell'epidemia sul regolare svolgimento dell'attività giudiziaria, nel rispetto delle «indicazioni igienico-sanitarie» di cui si è detto.

E' sempre in quest'ottica che la disposizione chiede che i capi degli uffici adottino le Linee Guida «sentite l'autorità sanitaria regionale [...] e il Consiglio dell'ordine degli avvocati»: siccome l'obiettivo è centrato sulla prosecuzione dell'attività (giacché altrimenti gli effetti negativi dell'epidemia sarebbero stati aprioristicamente contemplati da una generalizzata interdizione della prosecuzione dell'attività, mentre il legislatore ha chiesto, al contrario, di limitare l'impatto provocato dall'epidemia). Poiché si tratta di un obiettivo che coinvolge magistrati, dipendenti e funzionari pubblici ed avvocati, tutti i relativi rappresentanti devono essere coinvolti nell'individuazione di scelte organizzative di cui essi sono (tutti) attori coesenziali.

2. Il presupposto della ripresa dell'attività giudiziaria

Presupposto indefettibile dell'adozione delle Linee Guida per la ripresa progressiva dell'attività giudiziaria dopo il 15.04. (anche se la sospensione dei termini dovesse essere, come sembra, prorogata) è il superamento progressivo del massivo collocamento in quiescenza o in *smart working* del personale amministrativo e dei magistrati.

Ciò deriva ineluttabilmente anche dalla riferita impossibilità, da parte del competente Ministero, di aprire rapidamente da remoto i registri civili, nonché dalla significativa arretratezza della digitalizzazione nel nostro processo penale telematico.

La scelta inerente il *se* e il *come* garantire lo svolgimento dell'attività giudiziaria involge indubbiamente anche aspetti giuslavoristici, inerenti la tutela della salute nel luogo di lavoro rappresentato dal Tribunale.

Al riguardo, i capi degli uffici – al pari di qualunque datore di lavoro *ex* T.U. 81/2008 –, sono certamente chiamati a rispettare le regole cautelari funzionali a salvaguardare la salute dei lavoratori, tra cui rientrano non solo quelle previste dai decreti ministeriali e regionali vigenti, ma anche quelle approvate dalle parti sociali e contenute nel protocollo siglato il 14 marzo 2020.

Il Comitato Covid consentirà di monitorare costantemente (finanche con cadenza giornaliera) l'idoneità delle misure adottate per contrastare l'epidemia e, di conseguenza, la valutazione cui sono chiamati gli uffici-datori di lavoro sulla adeguatezza delle scelte precauzionali ed organizzative a tal fine adottate potrà anche gradualmente modificarsi al diminuire delle precauzioni necessarie.



CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

Su queste premesse, la selezione di quali udienze/attività garantire dovrebbe essere effettuata non già (o, comunque, non solo) alla luce dei criteri – residuali e di *ultima ratio* – di priorità (sanciti, per esempio nel processo penale dall'art. 132 bis att. c.p.p.), bensì tenendo conto della *ratio* ispiratrice (e al tempo stesso *criterio limite*) dell'art. 83, comma 6, D.l. 18/2020: il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Si ritiene che l'accesso al palazzo di Giustizia prima e la gestione delle singole udienze poi, atteso che il numero delle stesse sarà in ogni caso minore rispetto all'ordinario e potranno essere distribuite sia la mattina che il pomeriggio, possa essere gestito nel rispetto delle cautele che oggi presidiano ogni attività. Il distanziamento sociale potrà essere garantito dallo scaglionamento degli accessi al Palazzo, la possibilità di sfruttare compiutamente i due ingressi disponibili, da una calendarizzazione rigida delle udienze che potranno articolarsi durante l'intera giornata e non solo la mattina, con turnazione del personale (oltre, ovviamente, all'utilizzi di mascherine, disinfettanti e quant'altro).

In termini operativi e organizzativi, dunque, dovrebbe essere garantito lo svolgimento di tutte quelle attività (*ivi* comprese le udienze) che, per il numero di partecipanti e per le attività da svolgere, non si pongano in contrasto con i limiti, i divieti e le norme precauzionali funzionali al contenimento dell'epidemia (eventualmente demandando l'elaborazione dei criteri di selezione delle attività/situazioni compatibili al comitato tecnico).

Si ritiene che un'organizzazione rigida del calendario e degli orari di udienza, il rispetto delle regole precauzionali che già da settimane informano la vita quotidiana in quelle attività ritenute essenziali ed eventuali indicazioni di massima (per esempio la richiesta alle difese di valutare con attenzione la necessità della presenza delle parti private, fermo restando il principio che non si possa impedire a queste ultime di partecipare al proprio processo) possano consentire la ripresa dell'attività di udienza.

Vi è ovviamente un tema individuabile anche nell'implementazione del lavoro da remoto da parte del personale amministrativo, ma sul quale, oltre ad un invito a valutare tutte le possibili soluzioni e ad incrementare tale aspetto del lavoro, credo sia difficile per il Consiglio dare indicazioni più precise.

E', però, vero che vi sono altri Uffici Giudiziari che paiono significativamente più avanti sotto tale profilo (ad esempio il Tribunale Fallimentare di Ivrea, che consente la gestione dell'attività e di istanze evidentemente non irrilevanti in questo momento di crisi, completamente da remoto).

3. Le misure adottate dal 9 marzo al 15 aprile 2020.

Il Consiglio, acclarata l'assoluta necessità, in piena pandemia, di adottare tutte le misure urgenti e necessarie per evitare il contagio tra tutti gli utenti del Palazzo di Giustizia, si è conformato alla dichiarato obiettivo della desertificazione del nostro amato palazzo; esigenza cui si è con sofferenza uniformato in virtù del senso istituzionale che lo connota e del senso di profonda appartenenza ad



CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

una macchina delicata quale quella dell'amministrazione della giustizia in una città con volumi e flussi di contenzioso giudiziario come Torino; nella settimana del 16 marzo, all'indomani del triplicarsi nella nostra Regione dei casi di contagio, si è preso atto della decisione dei capi degli uffici di allontanare in modo massivo il personale amministrativo, che mai come in questo momento dimostra di essere un fattore essenziale per il funzionamento della macchina giustizia e il nostro Tribunale può contare su personale anche dirigenziale di elevato senso istituzionale e infaticabile operosità.

A fronte di questo innegabile sacrificio per i nostri amati colleghi, il Consiglio non si è fermato e già dal 30 marzo ha compulsato le nostre commissioni scientifiche (civile, penale, amministrativa e tributaria) e le nostre commissioni affari civili e affari penali, composte da valorosi e preparati colleghi, anche accademici, per contribuire a fornire spunti per l'elaborazione delle linee guida; numerose e intense le riunioni avvenute con oltre 100 colleghi.

Si è proceduto a consultare la Camera Civile e la Camera Penale coinvolgendole nelle sessioni indette; il Consiglio ha altresì attivato un canale proficuo di confronto con le altre associazioni forensi.

Per dire che il Consiglio sta facendo un immane sforzo e solo grazie allo spirito di servizio dei suoi componenti e dei componenti delle sue commissioni per proporre con senso istituzionale al Tribunale il suo contributo per elaborare le linee guida di cui all'art. 83, 6 comma Decreto Cura Italia.

Ma è giunto il momento di ripartire, gradatamente, ma di ripartire: e gli avvocati torinesi sono pronti a farlo, hanno dimostrato di essere pronti a sacrificarsi come pochi altri in Italia.

Se dobbiamo e vogliamo credere a ciò che il Presidente del Consiglio dei Ministri, alla luce dei dati epidemiologici in suo possesso, ha annunciato la sera del 1° aprile – estendiamo l'isolamento fino al 13 **aprile compreso** e poi l'Italia gradatamente si auspica possa attraversare una seconda fase di questa terribile pandemia, quella della convivenza con i suoi esiti senza imporsi l'isolamento totale – dobbiamo innanzitutto far ripartire uno dei gangli fondamentali del nostro vivere civile, la risposta della giustizia.

Queste le riflessioni alla luce del suddetto articolato lavoro di confronto del Consiglio con i suoi referenti istituzionali – le commissioni – e le associazioni forensi consultate.

4. Misure organizzative per il settore civile



CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

4.1 Il rito civile

Premessa

- 1) constatata la drammatica perdurante impossibilità, nonostante le richieste inviate al Ministero della Giustizia da numerosi Consigli dell'Ordine – tra cui quello torinese - , di aprire da remoto i registri civili per consentire al personale adibito allo *smart working* la lavorazione del processo civile telematico, il Consiglio pone sin da subito a disposizione i suoi dipendenti – alcuni dei quali da anni in aiuto al PCT - e i suoi Consiglieri per affrontare tutto ciò che occorre per la lavorazione di cancelleria del PCT, sostituendo, se ancora non sono rientrati almeno in parte in servizio, gli 8 dipendenti adibiti al PCT;
- 2) che alla luce del punto uno si possono ristabilire le condizioni per l'apertura dei registri elettronici con la conseguente iscrizione a ruolo delle cause che sono state sospese nel periodo 9.3 .2020 -15.4.2020;

Cio' premesso, si svolgono le seguenti riflessioni ai sensi dell'art. 83, comma 6° Decreto Cura Italia:

4.1. PER IL PROCESSO CIVILE ORDINARIO:

- a) Tutte le udienze che non prevedono la presenza personale delle parti possono essere svolte in modalità scritta (es. prima udienza di trattazione, udienza di precisazione delle conclusioni, udienza per la discussione finale ex 420 cpc – con esclusione delle cause di lavoro – , udienze per le decisioni istruttorie (permettendo una replica alla memoria n. 3 nelle note di udienza) o in modalità “udienza da remoto” qualora anche solo uno dei difensori ne faccia richiesta o il magistrato lo ritenga necessario. Nel caso di udienza in modalità scritta devono essere sempre concessi alle parti quando richiesti termini anche differenziati in modo tale da garantire il pieno ed integrale rispetto del principio del contraddittorio;
- b) tutte le udienze che prevedono la presenza della parte (costituita) personalmente potrebbero essere svolte con la modalità “udienza da remoto” con la collocazione della parte nello studio dell'avvocato o viceversa con l'avvocato che si reca presso il proprio cliente, in ogni caso sempre nel pieno rispetto del contraddittorio e delle normativamente imposte distanze di sicurezza;
- c) tutte le udienze ove il codice di procedura civile prevede la costituzione della parte all'udienza potrebbero essere svolte in modalità scritta prevedendo il seguente meccanismo: ad esempio per udienza fissata al 20 maggio, costituzione telematica del convenuto a tale udienza. Rinvio ad una successiva udienza per la trattazione. Nel caso di mancata costituzione del convenuto alla successiva udienza dichiaratoria di contumacia e rinvio alle modalità di cui al punto a);



CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

d) tutte le udienze ove deve/può comparire la parte personalmente (es. sfratti, pignoramenti presso terzi) le medesime potranno essere tenute in modalità “udienza da remoto” ove l'avvocato sarà nel proprio studio e la parte potrà essere presente in Tribunale nel rispetto delle distanze stabilite dalla legge;

e) se la parte che deve partecipare telematicamente all'udienza (es. udienza ex art. 185 c.p.c) è impossibilitata per qualsiasi ragione legata alla situazione in essere e non può recarsi presso lo studio del proprio difensore (a titolo esemplificativo ma non esaustivo perchè non dispone di mezzi informatici o di adeguata linea internet) sarà ' consentito al legale depositare una comprovata dichiarazione e potrà essere richiedere un rinvio;

f) sarebbe auspicabile che le udienza già fissate per l'escussione dei testimoni durante tale arco temporale (15.04.2020-30.06.2020), non potendo che essere celebrate con la presenza fisica degli stessi siano celebrate nell'ufficio giudiziario nel pieno rispetto delle distanze di sicurezza normativamente imposte e per un massimo di un testimone per parte;

g) nel caso di udienza con scambio di note scritte, al fine di garantire il pieno contaddittorio, si auspica che vengano concessi termini differiti a tutte le parti.

4.2 PROCEDIMENTI DI CONVALIDA DI SFRATTO E PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

SFRATTI

A) Prima udienza di sfratto non ancora tenuta

- 3) La cancelleria accetterà l'iscrizione a ruolo degli sfratti già notificati in epoca precedente al 9 marzo 2020 e con prima udienza indicata tra il 09.03.2020 ed il 15.04.2020; in tal modo l'avvocato ottiene il numero di R.G. Il fascicolo viene quindi assegnato al giudice.
- 4) Poiché l'udienza già indicata nell'atto di intimazione rientra nel periodo di sospensione previsto dalla legge e non si è quindi tenuta, l'avvocato prenoterà sul portale Astalegale.net una nuova udienza in data successiva al 31 maggio 2020.
- 5) L'avvocato notificherà all'intimato *una comunicazione contenente la data e l'ora della nuova udienza con allegata la ricevuta di prenotazione della medesima rilasciata da Astalegale.net*



CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

6) L'avvocato depositerà sul fascicolo dello sfratto (già iscritto a ruolo come da punto 1) *la comunicazione notificata*.

7) Alla data prenotata si svolgerà udienza, senza necessità di alcuna *ulteriore* comunicazione da parte dell'ufficio.



CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

Identica procedura va seguita per gli sfratti per i quali sia già stata ottenuta l'iscrizione a ruolo, ma la prima udienza non si sia tenuta perché fissata nel periodo di sospensione ex lege.

B) Udienza di sfratto non tenutasi e proveniente già da un rinvio per ragioni diverse dalla sospensione ex lege per COVID 19

Se l'udienza non tenutasi proviene da una precedente udienza (p.es. termine di grazia, rinnovo o verifica della notificazione, rinvio per trattative), l'udienza sarà nuovamente fissata dal giudice con provvedimento comunicato *d'ufficio* alle parti *costituite*

PPT

A) Prima udienza di PPT non ancora tenuta

- 1) La cancelleria accetterà l'iscrizione a ruolo dei PPT già notificati in epoca precedente al 9 marzo 2020 e con udienza indicata tra il 09.03.2020 ed il 15.04.2020; in tal modo l'avvocato ottiene il numero di R.G. Il fascicolo viene quindi assegnato al giudice.
- 2) Poiché l'udienza indicata nell'atto di pignoramento rientra nel periodo di sospensione previsto dalla legge e non si è quindi tenuta, l'avvocato prenoterà sul portale Astalegale.net una nuova udienza in data successiva al 31 maggio 2020.

L'avvocato notificherà al debitore e al terzo pignorato *una comunicazione contenente la data e l'ora della nuova udienza con allegata la ricevuta di prenotazione della medesima rilasciata da Astalegale.net*

- 3) L'avvocato depositerà sul fascicolo del PPT (già iscritto a ruolo come da punto 1) l'atto notificato.
- 4) Alla data prenotata si svolgerà udienza, senza necessità di alcuna comunicazione da parte dell'ufficio.

Identica procedura va seguita per i procedimenti per i quali sia già stata ottenuta l'iscrizione a ruolo, ma la prima udienza non si sia tenuta perché fissata nel periodo di sospensione ex lege.

B) Udienza di PPT non tenutasi proveniente già da un rinvio per ragioni diverse dalla sospensione ex lege per COVID 19



CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

Se l'udienza non tenutasi del procedimento di PPT proviene da una precedente udienza, l'udienza sarà nuovamente fissata dal giudice con provvedimento comunicato *d'ufficio* alle parti *costituite*.

4.2 Per il settore del diritto e rito del lavoro

- sottolineata la specialità delle cause che riguardano i rapporti di cui agli art. 409 e 442 cpc, per i quali, infatti, non è prevista la sospensione feriale;
- ferma restando la doverosa osservanza delle misure indispensabili a garantire la prevenzione del diffondersi del COVID-19 ed il rispetto delle esigenze di tutte le parti coinvolte nell'attività giudiziaria;
- ribadita la centralità della trattazione orale delle cause di lavoro, per nulla scalfita, ad avviso di scrive, dalle disposizioni introdotte dall'articolo 83 7° comma del DL 18 del 17 marzo 2020 che introduce le note scritte per le sole “istanze e conclusioni”, ontologicamente incompatibili con le norme del processo del lavoro;
- ritenuto altresì che la modalità orale dell'udienza non solo non venga mortificata dalla gestione telematica della stessa, ma possa trovare nei sistemi informatici Microsoft Teams od altri simili adeguata ed educata espressione senza pregiudizio alcuno per tutte le parti del processo;

formula le seguenti proposte:

- 1) **Deposito atti:** si chiede che venga ripristinata a far data dal 16.4.2020 la piena funzionalità dei depositi telematici; quanto ai depositi cartacei essi potranno essere effettuati a far data dal 18.5.2020. In questo modo si garantisce la ripresa pressoché totale dell'attività garantendo al contempo il rispetto delle norme che suggeriscono la rarefazione delle presenze di persone nei locali del Palazzo di Giustizia;
- 2) **Altre attività di cancelleria:** l'accesso fisico alle cancellerie resta interdetto sino al 18.5.2020, salvo per quegli atti che sia impossibile compiere e/o ricevere in via telematica;
- 3) **Ricalendarizzazione delle udienze:** si propone di ricalendarizzare le udienze con fissazione di quelle di discussione, di escussione di testi e di trattazione nel periodo dal 16 aprile al 12 giugno 2020, eventualmente anche anticipando udienze già fissate, così da creare spazi per la fissazione di nuove udienze, e fissazione delle prime udienze a far data dal 15 giugno 2020 nel rispetto dei termini di legge. In questo modo si consente la ripresa graduale dell'attività forense ed al contempo si tiene anche conto dell'esigenza del convenuto di disporre di un adeguato periodo di tempo tra la auspicata riapertura delle attività e la scadenza del termine a difesa. Ciò a tutela del diritto di difesa, in considerazione del fatto



CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

che allo stato il lavoro in *smart working* non consente il reperimento dei documenti e degli elementi necessari per predisporre una difesa e che, una volta ripresa l'attività, i datori di lavoro saranno impegnati in molteplici incombenze legate al momento contingente che è immaginabile non consentano un'immediata disponibilità di personale necessario ad istruire le pratiche di contenzioso. Laddove le attività non fossero riaperte si chiede di tenere conto, nella fissazione della prima udienza, dell'impossibilità di accedere alle sedi aziendali/uffici/stabilimenti per reperire le necessarie informazioni.

- 4) Con riferimento alle **udienze in Tribunale**: Il Consiglio propone che esse vengano tenute secondo le seguenti modalità:

a. Udienza fissata per il solo tentativo di conciliazione: in modalità telematica con redazione del verbale di conciliazione come da bozza che si propone:

Il Giudice dà atto che alla Sua presenza, collegate in videoconferenza, le parti hanno sottoscritto, dinanzi ai rispettivi procuratori ed insieme ad essi, il seguente verbale di conciliazione:

- 5) *[... segue testo integrale del verbale di conciliazione ...].*
- 6) *Invita i procuratori delle parti a depositare in forma telematica le copie dei verbali sottoscritte, con attestazione di conformità all'originale cartaceo da essi custodito, entro il ..., riservandosi all'esito in ordine all'estinzione del giudizio"*

ovvero con altro testo da concordare con il Tribunale.

b. Udienza di interrogatorio parti: innanzi al Giudice e con la presenza personale della parte e del difensore. A tal fine sarà consentita la presenza di un solo difensore per ciascuna parte del processo.

c. Udienze di mera trattazione e/o giuramento CTU: in modalità telematica.

d. Udienze di discussione: in modalità telematica.

e. Udienza di escussione di testi: innanzi al Giudice e con la presenza personale del teste e del difensore. A tal fine sarà consentita la presenza di un solo difensore per ciascuna parte del processo. La presenza delle parti dovrà esser preventivamente autorizzata dal Giudice e solo per comprovate esigenze.

4.3 Per il diritto di famiglia e la volontaria giurisdizione

1. **Separazione consensuale, divorzio congiunto**: emissione dell'omologa o della sentenza senza la comparizione delle parti a fronte di rinuncia alla stessa. Tale rinuncia andrà comunicata espressamente nell'atto introduttivo, ovvero per le procedure già in corso con atto separato.



CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

Per le sole separazioni consensuali, posta la necessità di conferma delle condizioni concordate da parte dei coniugi innanzi al Presidente, contrariamente a quanto accade per i divorzi congiunti, verrà comunque fissata udienza virtuale (cartolare) con provvedimento da inviare via PEC ai legali.

Entro il giorno dell'udienza ed entro l'orario fissato per il suo svolgimento i legali depositeranno dichiarazione dei propri assistiti a conferma delle condizioni di cui al ricorso o dichiarazione congiunta nel caso di eventuali modifiche alle condizioni già depositate.

Per le separazioni consensuali i difensori dovranno quindi acquisire una dichiarazione sottoscritta dalle parti (e loro trasmessa con qualsiasi mezzo) nella quale le parti stesse manifesteranno la rinuncia a comparire e la conferma integrale delle condizioni originarie o di quelle nuove eventualmente concordate, ribadendo altresì la volontà di non volersi riconciliare

I modelli per la dichiarazione di rinuncia alla comparizione personale delle parti e la conferma delle condizioni sono scaricabili dal sito del consiglio al seguente link ...

- 2. Art. 710 congiunto C.p.c., art. 9 congiunto, L. 898/70 (come già accade per i procedimenti ex art. 337 ter C.c.):** immediata emissione del provvedimento successivamente al deposito del ricorso congiunto, da effettuarsi solo per via telematica. Dunque nessuna udienza verrà fissata, nè da remoto nè cartolare.

3. SEPARAZIONE E DIVORZIO GIUDIZIALE:

a. Udienza presidenziale

L'udienza di comparizione delle parti innanzi al Presidente si terrà, ove indispensabile per le esigenze di contenimento del contagio, in via telematica secondo le modalità previste nella parte generale del presente protocollo, seppure con la seguente specifica.

- Il Presidente convocherà separatamente ricorrente e resistente in orari differenti per ascoltarli. Convocherà poi ad un terzo orario l'udienza con la presenza di tutte le parti.
- La parte dovrà recarsi presso lo studio del proprio difensore da cui avverrà il collegamento con il giudice.
- Il Presidente, farà presente alle parti il divieto di audio e video registrazione dell'udienza.
- Il verbale della trattazione congiunta verrà sottoposto alle parti ed ai rispettivi legali con la modalità condividi schermo e ciò corrisponderà alla sottoscrizione dello stesso.

b. Fase avanti al Giudice istruttore

I) Prima udienza ex art. 183 C.p.c.



CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

Dieci giorni liberi prima dell'udienza di all'art. 183 C.p.c. (indicata dal Presidente o modificata dal Giudice istruttore che ne darà comunicazione alle parti) ciascuna delle parti invierà a mezzo PEC alla controparte e depositerà nel fascicolo e le sue istanze a verbale e nei cinque giorni successivi ciascuna parte con deposito nel fascicolo e invio a mezzo PEC alla controparte potrà replicare alle istanze avversarie.

il Giudice provvederà quindi ad emettere ed inviare tramite PEC ordinanza calendarizzando i successivi incombeni e già specificando se la successiva udienza sarà effettuata con modalità ordinarie, mediante scambio di note scritte o con modalità da remoto.

II) Udienza ex art. 184 C.p.c.: nell'ipotesi in cui tra le prove ammesse vi sia l'escussione testimoniale, l'udienza verrà fissata con modalità ordinarie e quindi con comparizione personale del teste innanzi al Giudice. Alla detta udienza parteciperanno altresì di presenza anche i legali e le parti, queste ultime solo nel caso in cui volessero avvalersi di quanto previsto dall'art. 84 dis. att. c.p.c. Nell'ipotesi in cui, invece, vi fosse solo l'ammissione della richiesta di espletamento di una C.T.U. il Giudice provvederà a fissare udienza cartolare con le modalità di cui a seguire.

III) Udienza giuramento C.T.U.: a fronte della previsione dell'espletamento di una Consulenza tecnica d'Ufficio, il C.T.U. presterà giuramento scritto via PEC (vedi parte generale del Protocollo). Le parti potranno chiedere integrazioni o modifiche al quesito formulato nell'ordinanza di ammissione della CTU e entro dieci giorni liberi prima dell'udienza, con invio della verbalizzazione a mezzo PEC alla controparte e deposito nel fascicolo e nei cinque giorni successivi ciascuna parte, sempre con deposito nel fascicolo e invio a mezzo PEC alla controparte, potrà replicare alle istanze avversarie relative al quesito.

IV) Udienza ex art. 190 C.p.c. (concessione termini per conclusionali e repliche) a fronte dell'invito da parte del Giudice per la trattazione mediante scambio di note scritte dell'udienza di PC i legali della parti depositeranno, entro 5 giorni prima dell'udienza le loro memorie di precisazione delle conclusioni e la richiesta dei termini di cui all'art. 190, C.p.c. o eventuali altre istanze.

4. RICORSI EX ART. 710 C.P.C. CONTENZIOSI, RICORSI EX ART. 9 L. 898/70 CONTENZIOSI, RICORSI EX ART. 337 BIS E QUINQUIES CONTENZIOSI

Si applicano le disposizioni di cui al punto 3 in quanto compatibili.

Con riguardo alla rifissazione delle udienze, comprese le presidenziali, rinviate a seguito dei D.L. 11 e 18 del 2020, vi provvederà il Presidente/Giudice delegato (nel rispetto dei termini dilatori per la notifica la e costituzione) ed il relativo provvedimento verrà trasmesso via PEC dalla cancelleria ai legali di entrambe le parti costituite,



CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

Nel caso di mancata costituzione del resistente in fase presidenziale o per la prima udienza ex art. 183 cpc sarà onere del legale della parte ricorrente rinotificare il provvedimento di fissazione della nuova udienza.

5. NEGOZIAZIONI ASSISTITE

Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei cittadini e degli avvocati, si chiede che venga prevista la possibilità per gli avvocati di trasmettere gli accordi di negoziazione assistita sia alle Procure della Repubblica, sia agli Ufficiali dello stato civile (art. 6, c. 2 e 3, D.l. n. 132/2014, conv. in L. n. 3 162/2014) a mezzo Posta Elettronica Certificata, come pure di attestare, ai fini del perfezionamento dell'accordo e dei successivi adempimenti, l'autografia della sottoscrizione delle parti attraverso l'identificazione da remoto (art. 5, d.l. n. 132/2014, conv. in l. 162/2014).

5. Misure organizzative per il settore penale

- Il Consiglio non può che condividere la prima preoccupazione adombrata dalla Camera Penale, ovvero il rischio della sostanziale chiusura del Tribunale fino a luglio, salva la celebrazione dei procedimenti “urgenti” previsti dall’art. 83 comma 3, con un inevitabile slittamento a settembre dell’effettiva ripartenza e ciò sia per intuibili ragioni – molto importanti – legate sia alla tenuta del sistema giudiziario in una società civile, quale presidio di valori fondamentali di giustizia e di tutela dei diritti il cui funzionamento non dovrebbe arrestarsi mai; sia alla necessità di numerosi colleghi di riprendere l’attività professionale dalla cui prosecuzione dipende il mantenimento loro, delle loro famiglie, dei loro collaboratori, dei loro dipendenti e di coloro che prestano gli svariati servizi che accedono ad uno studio legale (molto numerose sono le richieste di aiuto pervenute al Consiglio e non possiamo ignorarle o pensare che siano solo frutto di una legittima ansia per il futuro professionale);
- premessa, in via generale, **la prioritaria trattazione di tutte le udienze con detenuti** che non possono essere non celebrate a prescindere dalla esplicita richiesta in tal senso contenuta nella previsione di cui all’art. 83, 3° comma lett. b) decreto Cura Italia, si propongono, compatibilmente alla residuale disponibilità dei magistrati e del personale amministrativo, per i procedimenti **diversi** da quelli di cui all’art. 83, 3° comma Decreto Cura Italia i seguenti criteri nella trattazione – distinta per fasi - dei procedimenti a piede libero;



CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

- ulteriore premessa di carattere generale: tanti colleghi hanno manifestato l'intenzione di voler celebrare le udienze anche nei pomeriggi e nella giornata di sabato; qualora il legislatore giunga a prevedere ciò che *de iure condito* si ventila, ovvero la possibilità di svolgere udienze anche in periodo feriale, molti colleghi hanno manifestato disponibilità in questo senso; il Consiglio manifesta la sua disponibilità a tenere aperti gli uffici con parte del suo personale che potrebbe anche essere distaccato – laddove configurabile – nei servizi utili per il funzionamento della macchina giudiziaria in quel mese.

**UDIENZE PRELIMINARI E UDIENZE DINANZI AL GIUDICE PER LE INDAGINI
PRELIMINARI**

Udienze preliminari – Udienze ex art. 409 secondo comma c.p.p. – Udienze a seguito di richieste di riti deflattivi (444 c.p.p. e Map ex art. 464 ter o ex art. 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis codice della strada) nel corso delle indagini preliminari

Le udienze preliminari - escludendo quelle con molti imputati e parti civili - raramente comportano assembramenti e contatto ravvicinato tra persone. Se si escludono gli abbreviati condizionati o attività di integrazione probatoria, non vengono sentiti testimoni o consulenti. Potranno celebrarsi, sempre valutando l'evolversi del contagio nel corso delle prossime settimane, le udienze che prevedono la presenza di giudice, cancelliere, pubblico ministero, difensore imputato e parte civile sufficientemente distanziati tra loro, con eventuali DPI.

Potremmo anche qui prevedere che, qualora il difensore intenda chiedere un rito deflattivo (444 c.p.p., 438 c.p.p., MAP), debba preannunciarlo al Giudice 3 giorni prima onde consentire l'organizzazione del lavoro di udienza.

Più problematica è la celebrazione di processi con un numero significativo di imputati, parti civili e difensori per i quali sarà necessario avere aule adeguate o inevitabilmente sarà doveroso rinviarle (sempre tenendo conto del livello di rischio nel frattempo raggiunto); **si ribadisce la disponibilità in tal senso dell'aula 74 del Coa con wifi, proiettore (ma senza sistema di registrazione), per i processi che si riterrà di dover celebrare anche in tale ambito.**

Quanto alle udienze *ex art. 409 c.p.p.* in cui si discute della richiesta di archiviazione e dell'atto di opposizione, **l'udienza verrà celebrata a meno che tutte le parti** - pubblico ministero, persona offesa oponente o difensore indagato – dichiarino di non comparire rimandando al contraddittorio cartolare nei termini di cui all'art. 127 c.p.p. il compiersi delle rispettive difese; contraddittorio cartolare depositato telematicamente come da protocollo dell'11 marzo 2020.



CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

Analogamente per i procedimenti in cui si è depositata nel corso delle indagini una richiesta di rito deflattivo (444 c.p.p., Map, richiesta di lavori di pubblica utilità per le contravvenzioni stradali): **l'udienza verrà celebrata a meno che tutte le parti** - pubblico ministero, persona offesa opponente o difensore indagato dichiarino di non comparire, previo deposito di eventuali memorie telematicamente come da protocollo dell'11 marzo 2020.

DIBATTIMENTO

1) **Udienze dinanzi al Giudice monocratico di tutte le sezioni del Tribunale diverse dalle udienze filtro.**

Le udienze dibattimentali si possono comunque celebrare con la presenza fisica dei protagonisti del processo, seppur a marce ridotte ma non ridottissime, anche fuori dei casi di processi cui all'art. 83, 3° comma, iniziando con il trattare i procedimenti fissati dopo il 9 marzo 2020 secondo livelli di priorità ex art. 132 bis disp. Att. C.p.p. e i procedimenti rinviati a dopo il 9 marzo 2020 in cui vi erano stati rinvii per definizioni con riti, garantendo livelli adeguati di sicurezza al fine di perseguire gli unici due obiettivi previsti dall'art. 83, comma 6, D.L. n. 18/20: evitare assembramenti e contatti ravvicinati tra persone.

Evitando in modo assoluto assembramenti e celebrando i procedimenti a porte chiuse, si potrà consentire con uno scaglionamento orario accurato la celebrazione anche dei processi a piede libero, iniziando proprio dai procedimenti a citazione diretta che i Presidenti delle sezioni dibattimentali (si pensi alla VI Sezione ma non si escludano le altre) individueranno come celebrabili tra quelli già fissati dopo il 9 marzo 2020, applicando quale criterio di trattazione prioritario l'art. 132 bis att. C.p.p.

Si potranno anche celebrare i procedimenti rinviati a dopo il 9 marzo 2020 nei quali erano già state prospettate definizioni del rito (riti deflattivi, MAP, rinvii per trattative a fronte di possibili remissioni di querele) o quelli nei quali vi era stato un rinvio per repliche.

Per i procedimenti con udienze **già fissate dopo il 9 marzo 2020, non provenienti da rinvii ante 9 marzo 2020**, il difensore, laddove vi sia una richiesta di rito deflattivo (applicazione della pena su richiesta delle parti, rito abbreviato, messa alla prova, contravvenzioni stradali con richiesta di ammissione ai lavori di pubblica utilità) o la possibilità della estinzione del reato come nel caso della remissione della querele, **nei 10 giorni prima della data di udienza lo anticiperà al**



CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

Giudice che potrà così organizzare per fasce orarie la chiamata dei processi, iniziando da quelli che, con richieste di riti deflattivi, si appalesano più rapidi.

2) Udienze dinanzi ai Collegi del Tribunale

Compatibilmente alla trattazione dei procedimenti con detenuti, le udienze dibattimentali in cui poche siano le parti (due imputati e due parti civili al massimo) e sia già stata celebrata l'istruttoria o debba essere celebrata la prima udienza con le richieste di prove potrebbero comunque celebrarsi con la presenza fisica dei protagonisti del processo, anche fuori dei casi di processi cui all'art. 83, 3° comma, iniziando con il trattare i procedimenti fissati dopo il 9 marzo 2020 secondo livelli di priorità *ex art.* 132 bis disp. Att. C.p.p. e garantendo livelli adeguati di sicurezza al fine di perseguire gli unici due obiettivi previsti dall'art. 83, comma 6, D.L. n. 18/20: evitare assembramenti e contatti ravvicinati tra persone.

3) Udienze filtro – Prime udienze dibattimentali a seguito di citazione diretta

Le udienze filtro rappresentato certamente un momento di significativo assembramento. Tanto è vero che, in tempi non sospetti in cui non vigeva questo divieto, si era già chiesto di poter celebrare le udienze filtro nelle maxi aule; ma non è questo il momento per ribadirlo, posto che le maxi aule sono comprensibilmente destinate ai processi con detenuti e diverse posizioni processuali.

I Consiglieri penalisti offrono tutta la collaborazione di cui sono capaci per organizzare il ruolo di udienza scaglionando la chiamata dei processi secondo un ordine prestabilito dal Giudice e pubblicato sul sito dell'Ordine degli Avvocati, sul suo profilo FB e su Telegram o prestandosi per l'invio delle pec (senza quindi dover fare nuove notifiche dei decreti di citazione a giudizio). L'elenco indicherà solo il numero di RGNR e consentirà al difensore di individuare l'orario di celebrazione del suo processo.

Ben venga **anticipare al Giudice entro 5 giorni prima da parte del difensore la richiesta di riti alternativi**, l'anticipazione della remissione della querela, la richiesta di Map e tutto ciò che contribuisce alla deflazione del carico di udienza.

Sarebbe sufficiente mandare un'email al Giudice anticipando, secondo un congruo termine che Lei potrebbe indicare nelle Sue Linee Guida, la volontà di definire il processo con l'applicazione della pena su richiesta delle parti, rito abbreviato, messa alla prova, remissione di querela o altra forma di definizione. Questo consentirebbe, anche per le udienze filtro, di ridurre il numero di persone presenti in aula ma nel contempo definire molti processi (il Giudice potrebbe anche valutare di differire le discussioni del giudizio abbreviato ad altra udienza concordata con il difensore, sempre per email).



CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

Discorso analogo vale per tutti i processi fissati prima e dopo il 15 aprile che prevedevano, anche a seguito di dibattimento, la sola discussione finale o la pronuncia della sentenza dopo un rinvio per repliche.

4) Incidenti di esecuzione di competenza sia del GUP che del Giudice monocratico o collegiale del Tribunale

Quanto alle udienze ex art. 666 c.p.p. e seguenti, **potrà prevedersi che l'udienza verrà sempre celebrata salvo che tutte le parti** concordemente vi rinuncino, rimandando al contraddittorio cartolare nei termini di cui all'art. 127 c.p.p. il compiersi delle rispettive difese; contraddittorio cartolare depositato telematicamente come da protocollo dell'11 marzo 2020.

5) Accesso alle cancellerie anche virtuali.

I termini torneranno a decorrere dopo il 15 aprile e occorre ripristinare un sistema efficiente di accesso alla cancelleria evitando assembramenti. Dovrebbe essere ripristinato il protocollo dell'11 marzo 2020 sui depositi telematici con la graduale ripresa dell'attività di cancelleria.

Si conviene che sia innanzitutto e **assolutamente prioritario**, alla luce di quanto occorso sinora, che:

A. sia **sempre dato riscontro, per i procedimenti di cui all'art. 83 co. 3, come era previsto e via PEO, ai depositi trasmessi dagli Avvocati via PEC**, ciò anche in caso di non lavorazione, con relativi motivi, dell'atto inviato: è indispensabile per il legale aver contezza se vi sia stata ricezione e presa in carico, come pure di dichiarata irricevibilità con relativi motivi, o di presa in carico e differimento adempimenti richiesti.

B. sia **assicurata, non richiedendo contatti, l'intera e piena prosecuzione delle procedure di Patrocinio a spese dello Stato**: dalla decisione su richieste di ammissione veicolate in precedenza o presentate al COA come, da ultimo, all'emissione e notificazione dei decreti di liquidazione e alla trasmissione degli stessi all'Ufficio spese pagate, dai caricamenti e importazioni sulla piattaforma SIAMM, come e **soprattutto, alla comunicazione degli inviti all'emissione fatture, alla loro presa in carico e al tempestivo conseguente bonifico**;

C. siano **primariamente comunicati via PEC i rinvii delle Udienze già previste dal 09 marzo ad oggi** e che i futuri rinvii siano notificati entro tempi rapidi e possibilmente poco dopo la determinazione del rinvio medesimo, mentre occorre che sia data preventiva notizia, sulla



CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

sospensione o meno in casi dubbi, come, ad esempio, quando vi siano **nello stesso procedimento imputati detenuti e imputati liberi**;

D. sia **uniformemente disciplinato l'accesso agli uffici per le incombenze che non possono essere esperite da remoto per i procedimenti NON sospesi**, prevedendo, se del caso anche a fini di ingresso nel Palazzo, un meccanismo di appuntamento via mail e un indirizzo mail di veicolazione per ogni ufficio. Siano, altresì, chiaramente ed uniformemente disciplinate le modalità di accesso al palazzo di giustizia e il sistema di prenotazione e di conferma dell'adempimento da svolgere, così come la documentazione di dette credenziali.

6. Per il processo avanti il Giudice di Pace

6.1. Introduzione del processo telematico per l'ufficio del Giudice di Pace di Torino.

Da tempo si parla dell'estensione del processo telematico anche per l'ufficio del Giudice di Pace. Vista l'attuale situazione sarebbe opportuno, previa un'eventuale fase di sperimentazione, introdurre il processo telematico per tutte le attività del Giudice di Pace così come attualmente vigente e funzionante per il Tribunale di Torino. Tale introduzione avrebbe un indubbio vantaggio sulla situazione attuale in quanto consentirebbe agli Avvocati di non accedere personalmente (o per il tramite dei propri collaboratori) agli uffici del GdP potendo iscrivere le cause, depositare le memorie, gli atti e i documenti a mezzo del portale telematico. Tale soluzione consentirebbe anche il deposito dei decreti ingiuntivi in via telematica. Il vantaggio in termini di accesso agli uffici è di indubbio rilievo.

Deposito delle memorie, note difensive e documenti a mezzo pec

Non essendo immediatamente attuabile quanto indicato al punto 1 si suggerisce (ove attuabile), che sin dalla ripresa (16.04.2020 ovvero quella derivante da un'eventuale proroga), le memorie ed i documenti allegati alle stesse, le note difensive, le istanze di qualunque genere vengano depositate a mezzo pec con firma digitale sugli atti ed i documenti all'indirizzo certificato dell'ufficio del Giudice di Pace di Torino (eventualmente con le modalità del processo telematico ove attuabile). Le cancellerie provvederanno a scaricare il documento ed eventualmente a stamparlo per inserirlo nel fascicolo cartaceo (ovviamente tale soluzione potrebbe implicare dei costi maggiori per gli uffici fino all'introduzione del processo telematico). Tale memoria, istanza, atto dovrà essere inviato sempre a mezzo pec alla/e controparti costituite. Con tale soluzione provvisoria, in attesa dell'introduzione del processo telematico, si eviterebbero accessi all'ufficio per il deposito delle memorie/atti/istanze e per il ritiro delle stesse dalla parte avversaria;

Deposito decreti ingiuntivi a mezzo pec

Non essendo immediatamente attuabile quanto indicato al punto 1 si suggerisce (ove attuabile) che sin dalla ripresa (16.04.2020 ovvero quella derivante da una eventuale proroga) i decreti ingiuntivi di competenza del Giudice di Pace siano depositati a mezzo pec con firma digitale sugli atti ed i



CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

documenti all'indirizzo certificato dell'ufficio del Giudice di Pace di Torino con allegato il contributo unificato e la marca da € 27,00 (quando necessario) annullate dall'Avvocato (eventualmente con le modalità del processo telematico ove attuabile). Le cancellerie provvederanno a scaricare il documento ed eventualmente a stamparlo per inserirlo nel fascicolo cartaceo.

La cancelleria chiederà a campione di depositare l'originale del contributo unificato e della marca da € 27,00. L'emissione del decreto ingiuntivo da parte del Giudice verrà comunicata a mezzo pec all'Avvocato da parte della Cancelleria. La richiesta copie potrà essere effettuata sempre a mezzo pec. Con tale soluzione provvisoria, in attesa dell'introduzione del processo telematico, si eviterebbero accessi all'ufficio per il deposito dei decreti ingiuntivi e per la richiesta delle copie;

Iscrizioni a ruolo delle cause con data citazione 1 udienza dal 9.03.2020 al 15.04.2020 (ovvero quella derivante da una eventuale proroga)

Non essendo immediatamente attuabile quanto indicato al punto 1 si suggerisce che sin dalla ripresa (16.04.2020 ovvero quella derivante da una eventuale proroga) le iscrizioni a ruolo delle cause debbano essere effettuate con le seguenti priorità:

- iscrizioni a ruolo relative alle cause aventi ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo. Vista la particolare natura della cause e le conseguenze gravi nel caso di ritardata iscrizione a ruolo, anche in presenza di un eventuale provvedimento del presidente del Tribunale, si suggerisce di permettere l'immediata iscrizione a ruolo delle suddette controversie il primo giorno utile a seguito della sospensione con accesso alla cancelleria comprovata dalle ragioni suddette, al fine di impedire eccezioni di controparte fondate su un eventuale protocollo non ostensibile a colleghi diversi da quelli iscritti al Coa torinese;

- Deposito ricorsi contro le sanzioni amministrative. Il deposito dei ricorsi contro le sanzioni amministrative dovrà essere effettuato entro la scadenza prevista (tenuto conto dell'eventuale sospensione) e quindi sarà consentito il deposito nei 5 giorni prima della scadenza al fine di evitare il più possibile eventuali assembramenti alla ripresa; le opposizioni a sanzioni amministrative avanti al giudice di pace sono preferibilmente iscritte a ruolo mediante invio postale di plico raccomandato a.r.. Se la parte o il suo difensore invece le vuole iscrivere a ruolo in cancelleria, la cancelleria e' tenuta ad accettare l'iscrizione che venga chiesta il trentesimo giorno dalla notifica della sanzione che viene opposta.

- iscrizioni a ruolo relative alle ulteriori controversie: Previa valutazione da parte dell'Avvocato di riassumere ai sensi dell'art.307 c.p.c. alla luce del fatto che le udienze verranno con tutta probabilità rinviate a settembre/ottobre, le iscrizioni dovranno essere effettuate a mezzo pec (ove possibile e attuabile eventualmente con le modalità del processo telematico), a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante accesso in cancelleria a scaglioni (sulla modalità a scaglioni nutro ancora dei dubbi nonostante ciò che diceva ieri Massimo in quanto ove non si costituisse il



CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

convenuto o si costituisse senza entrare nel merito e rilevando solo la tardiva iscrizione secondo me potrebbero esserci problemi. La questione va approfondita);
Si suggerisce a tutti gli Avvocati che notifichino atti di citazione da ora e sino alla fine di giugno di indicare la data della prima udienza tra ottobre e novembre salvo eventuale urgenza da valutare ed ovviamente nel rispetto dei termini a comparire;

6.2. Gestione delle udienze:

Udienze comprese nel periodo 9.03.2020 al 15.04.2020 (ovvero quella derivante da una eventuale proroga): Tutte le udienze ricomprese nel suddetto periodo saranno rinviate d'ufficio senza che l'Avvocato debba effettuare nessuna istanza. Sarà cura del Giudice e della Cancelleria indicare la data utile per il rinvio (secondo le esigenze e la sostenibilità dell'ufficio) e sarà onere della cancelleria comunicare a mezzo pec all'Avvocato la data del rinvio;

Udienze comprese nel periodo 15.04.2020 (ovvero quella derivante da una eventuale proroga) ed il 30.06.2020: Tutte le udienze che cadono nel suddetto periodo verranno in parte rinviate ed in parte trattate in modalità telematica attraverso la piattaforma Microsoft Teams secondo ragioni di urgenza che verranno valutate dal singolo Giudice ovvero su istanza di parte. Le udienze tenute con tale modalità dovranno consentire di visionare in diretta il verbale da parte degli Avvocati. In ogni caso non dovrà essere consentito trattare le udienze con la suddetta modalità per l'escussione dei testimoni, degli interPELLI, per i chiarimenti del CTU ed in tutti quelle in cui, per comprovate ragioni, si chiedi la trattazione personale presso l'Ufficio del GdP. Le udienze eventualmente tenute personalmente presso l'ufficio del GdP dovranno essere trattate nel rispetto della salute pubblica e delle disposizioni per il contenimento della diffusione del Covid 19. Le udienze di escussioni testi, interPELLO e chiarimenti CTU nel periodo 15.04.2020/30.06.2020 dovranno in ogni caso essere rinviate in data successiva al 1.09.2020;

- Udienze dal 1.07.2020: Le udienze a far data dal 1.07.2020 verranno implementate in considerazione del funzionamento dei sistemi del periodo "cuscinetto" ed in parte rinviate ove non sia possibile la trattazione completa;

- Udienze dal 1.09.2020: Ripresa implementata di tutte le attività attraverso le udienze telematiche ed in parte personale sino al graduale ritorno alla normalità in considerazione della situazione sanitaria che si presenterà alla data del 1.09.2020.

Settore penale G.di P.

Adempimenti di cancelleria:

consentire, come per il Tribunale, i depositi telematici e le richieste di atti per via telematica, con invio della richiesta di copie con marca annullata dal collega e conservazione dell'originale inviato.

Gestione delle udienze:



CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

Udienze comprese nel periodo 9.03.2020 al 30.06.2020: rispettando le disposizioni sanitarie e prevedendo un distanziamento orario realistico tra un'udienza e l'altra, si chiede di voler comunque rifissare le udienze fissate tra il 9 marzo e il 15 aprile e tenere le udienze ricomprese nel suddetto periodo seguendo quale criterio di fissazione l'antioriorità della iscrizione del procedimento (numero di R.G.N.R.).

Per le altre udienze, sarà cura del Giudice e della Cancelleria indicare la data utile per il rinvio (secondo le esigenze e la sostenibilità dell'ufficio) e sarà onere della cancelleria comunicare a mezzo pec all'Avvocato la data del rinvio.

Ufficiali giudiziari – Ufficio unep

Con riferimento agli accessi presso i locali degli ufficiali giudiziari si propone lo scaglionamento degli accessi secondo un calendario per ordine alfabetico (cognome dell'avvocato). Ovviamente sarà consentito l'accesso al di fuori dei giorni indicati in caso di atto in scadenza e/o in tutte quelle situazioni in cui il ritardo potrebbe compromettere i diritti dell'assistito.

Torino, 6 aprile 2020.

La Presidente